

OGGETTO: Linee guida per l'istituzione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale.

ART 1 – Oggetto

Le presenti Linee guida disciplinano le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Serravalle Pistoiese degli incarichi di patrocinio legale dell'ente ad avvocati esterni all'Amministrazione, e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola controversia, sia in sede stragiudiziale sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

ART 2 – Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune di Serravalle Pistoiese

Per l'affidamento degli incarichi ai legali esterni è istituito un apposito elenco aperto agli avvocati del libero foro, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio legale.

L'elenco è unico ed è suddiviso nelle seguenti sezioni divise per materia:

Sezione A – Diritto amministrativo

Sezione B – Diritto civile e Diritto del Lavoro

Sezione C – Diritto penale

Sezione D – Diritto Tributario

Sezione F – Giovani Avvocati

L'iscrizione nell'elenco avviene su domanda dell'avvocato interessato, che può chiedere l'iscrizione in massimo due sezioni dell'elenco, in base alla propria professionalità e/o specializzazione, come risultante anche dal proprio curriculum vitae.

Per ciascuna sezione è prevista la specifica indicazione dei nominativi degli avvocati abilitati al patrocinio presso le Giurisdizioni superiori.

I nominativi dei professionisti ritenuti idonei in base al possesso dei requisiti indicati al successivo art. 3 sono inseriti nell'elenco in ordine alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo un giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

In via di prima attuazione, l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione di un Avviso pubblico da pubblicare all'Albo Pretorio on line del Comune di Serravalle Pistoiese per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'ente:

L'elenco così formato avrà validità per tre anni dalla sua approvazione. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco verrà aggiornato ogni sei mesi sulla base delle domande di iscrizione pervenute entro il 30/6 ed il 31/12.

La domanda di iscrizione nell'elenco ha il solo scopo di manifestare la disponibilità dell'avvocato all'assunzione di un eventuale incarico in difesa dell'ente. L'acquisizione delle domande di iscrizione e l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo da parte dell'ente di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, agli avvocati iscritti.

ART 3 – Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Nell'elenco possono essere inseriti gli avvocati in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni consecutivi; *
- (eventuale) iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
- assenza di condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, o di sanzioni accessorie iscritte nel casellario giudiziale;
- capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione secondo le vigenti norme di legge;
- insussistenza di cause di incompatibilità o di inconfiribilità (D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.) e/o di conflitto di interesse, anche potenziale, con il Comune di Serravalle Pistoiese;
- non aver svolto negli ultimi tre anni e nemmeno avere in corso, al momento dell'iscrizione, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Serravalle Pistoiese;
- assenza di provvedimenti sanzionatori definitivi di natura disciplinare, più gravi dell'avvertimento, adottati dall'Ordine di appartenenza negli ultimi due anni;
- essere in regola con il pagamento di imposte e tasse e contributi previdenziali a favore dell'erario, di enti pubblici e della cassa previdenziale forense;
- possesso dell'obbligatoria polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione con adeguato massimale.

* Per quanto riguarda l'iscrizione nella **Sezione F – Giovani Avvocati** si fa eccezione al requisito dell'iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno 5 anni. Per questa sezione possono, infatti, fare domanda gli avvocati iscritti all'Ordine da almeno 2 anni per l'affidamento di controversie il cui valore rientra nella competenza del Giudice di Pace, nel rispetto comunque di tutti gli altri requisiti indicati al presente articolo.

Si precisa che l'amministrazione si riserva di affidare gli incarichi il cui valore rientra nella competenza del Giudice di pace anche ad avvocati iscritti nelle altre sezioni dell'albo.

Il possesso dei requisiti sopra indicati sono autodichiarati dal professionista ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 445/2000 e s.m.i. il quale, una volta iscritto nell'elenco, ha altresì l'obbligo di informare tempestivamente il Comune di Serravalle Pistoiese delle eventuali variazioni e/o perdita dei requisiti stessi.

Il mantenimento dell'iscrizione resta ad ogni modo subordinato alla verifica a campione di quanto auto dichiarato dal professionista in sede di domanda, nonché alla verifica della regolarità contributiva.

I controlli sulle autodichiarazioni verranno effettuati di norma annualmente, a campione, sorteggiando il 5% dei professionisti iscritti.

ART 4 – Affidamento degli incarichi

La decisione in merito all'opportunità di promuovere o di resistere in un giudizio, così come di addivenire ad una transazione, è assunta con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di documentata proposta redatta dal Responsabile del Settore a cui afferisce la materia della controversia.

Nel caso in cui occorra, quindi, affidare l'incarico ad un legale, la scelta dell'avvocato sarà effettuata tenendo conto, in primo luogo, dell'iscrizione dello stesso nella Sezione dell'elenco pertinente in relazione alla tipologia dell'incarico da affidare (nel caso in cui non ci siano iscritti nella Sezione di riferimento, l'Ente potrà scegliere in maniera discrezionale nelle altre sezioni o al di fuori di esse).

Le modalità per procedere all'affidamento degli incarichi tra gli iscritti all'albo sono:

a) L'ente richiede di norma due preventivi tra gli iscritti nella sezione determinata in base alla materia del contendere, tenendo conto di uno o più dei seguenti aspetti:

- il foro di competenza
- l'esperienza e/o specializzazione nella materia oggetto del contendere, valutate in relazione all'oggetto del giudizio;
- l'aver già affrontato casi analoghi;

L'ente si riserva di scegliere il professionista cui affidare l'incarico in base al costo del servizio, valutato anche relazione all'importanza e alla complessità del caso, e nel rispetto del principio dell'equo compenso di cui alla Legge 21 aprile 2023, n. 49 e successive modifiche o integrazioni.

In alternativa

b) L'ente può procedere ad affidare l'incarico legale tramite affidamento fiduciario in uno dei seguenti casi:

- quando il valore della causa è di importo pari o inferiore ai 40.000 euro;
- in caso di urgenza, cioè quando i termini processuali impongano di nominare con notevole premura il difensore dell'ente;
- complementarità e/o consequenzialità con altri incarichi precedentemente affidati dall'ente;
- e comunque nei casi in cui per la delicatezza e la complessità dell'argomento l'ente ritenga opportuno affidarsi a professionista di comprovata esperienza.

Anche nel caso in cui il Comune proceda ad affidare l'incarico direttamente è necessario chiedere il preventivo al legale individuato e stipulare con lo stesso un disciplinare di incarico.

Gli affidamenti degli incarichi legali devono comunque ispirarsi al principio di rotazione, in base al quale, nell'arco di un anno dal conferimento dell'incarico, non potrà essere affidato un nuovo incarico legale al professionista destinatario dell'ultimo affidamento effettuato dall'ente.

In via del tutto eccezionale, e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi a professionisti non inseriti nell'elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo in caso di:

- giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione o in caso di particolarità della controversia che giustifica un affidamento ad avvocati al di fuori dell'elenco stesso;
- nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi;
- relativamente ai patrocini dinnanzi alle Giurisdizioni Superiori;
- nessun avvocato iscritto nella sezione afferente per materia.

Nel momento in cui il professionista scelto accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione in cui conferma la permanenza dei requisiti necessari per l'inserimento nell'elenco, ed in particolare dovrà dichiarare di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Serravalle P.se per tutta la durata del rapporto nonché l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico.

Non possono essere incaricati avvocati che, senza giustificato motivo, abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dal Comune di Serravalle Pistoiese o che non abbiano assolto con diligenza e puntualità gli incarichi loro affidati.

ART 5 – Condizioni

Il legale cui viene affidato l'incarico si impegna:

1. ad aggiornare tempestivamente l'ente sullo stato del giudizio e sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere, e ad inviare in tempi congrui copia degli atti redatti nonché di ogni altro scritto giudiziale, dei verbali d'udienza se richiesti e dei provvedimenti del giudice (decreti, ordinanze, sentenza);
2. a rendere per iscritto, al termine di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, un parere all'ente in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa attuazione alle pronunce giurisdizionali e prevenire quindi pregiudizi per l'Ente.
3. a rendere per iscritto un parere in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
4. a garantire, su richiesta del Comune di Serravalle Pistoiese, la presenza in sede ogni qual volta la stessa si renda necessaria per confrontarsi sulla strategia difensiva o per visionare la documentazione;

5. a fornire una dichiarazione in merito al rischio di soccombenza dell'ente per la corretta costituzione del fondo rischi contenzioso, in tempi utili per la predisposizioni degli atti relativi al bilancio consuntivo dell'ente.

ART 6 – Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'Elenco sarà disposta nei casi in cui l'avvocato:

- abbia richiesto, anche senza indicarne i motivi, la cancellazione;
- abbia perso i requisiti per l'inserimento nell'elenco;
- abbia, senza giustificato motivo, rifiutato o rinunciato all'incarico;
- non abbia assolto con diligenza e puntualità l'incarico affidato;
- si sia reso responsabile di gravi inadempienze;
- abbia reso false dichiarazioni nella domanda (dichiarazione autocertificata) di iscrizione nell'elenco.

I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso il Comune o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'ente stesso, saranno immediatamente cancellati dall'Elenco.

ART 7 – Pubblicità e trattamento dei dati personali

L'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune di Serravalle Pistoiese è pubblico e viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico, nel rispetto delle vigenti disposizione di legge e del Regolamento UE n. 2016/679.

ART 8 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Linee Guida, si rinvia alla normativa vigente in materia, al Codice deontologico forense e alla legge professionale.